

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 32 del 28.02.2000

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 10/12/98 n. 46, le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'attività di trattenimento e svago e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, di cui agli artt. 68 e ss. e 103 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE SAGRE

Per sagre si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lett. d) della Legge n. 287/91, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie a disposizione è riservata alla prima.

ART. 3 TIPOLOGIA DELLE SAGRE E LORO CARATTERISTICHE

Le sagre si distinguono nelle seguenti tipologie:

- tipologia A: ricomprende quelle sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone di esso.
- tipologia B: ricomprende quelle sagre caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive, organizzate da partiti politici, associazioni sindacali, organismi religiosi, enti ed associazioni di volontariato, culturali e sportive.

ART. 4 ISTITUZIONE E FORMULAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SAGRE

E' istituito il Calendario delle sagre che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale, previa valutazione delle domande di inserimento presentate dai promotori delle stesse, sentite le Associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e l' U.N.P.L.I..

ART. 5 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della formulazione del calendario delle sagre, il territorio comunale è diviso in cinque aree geografiche di seguito indicate:

area n.1:

- centro storico e zone di prossimità - loc. Prepo - Parco S. Quirico - Ponte Rio - Montelaguardia - Rimbocchi - Elce - Pian di Massiano - S. Lucia - S. Erminio - Cava della Breccia - Parco S. Margherita - Montegrillo - Ponte d' Oddi - Ferro di Cavallo - S. Marco - Cenerente.

area n. 2:

- Ponte Felcino - Villa Pitignano - Ponte Pattoli - Resina - Civitella Benazzone - Parlesca - Solfignano - Bosco - Ramazzano - Casa del Diavolo - Morleschio - Colombella - Piccione - Fratticiola Selvatica.

area n. 3:

- Olmo - Lacugnano - S. Sabina - S. Sisto - Strozzacapponi - Castel del Piano - Ponte della Pietra- Pila - Bagnaia - Capanne - Mugnano - Fontignano - Montepetriolo.

area n. 4:

- Collestrada - Ponte San Giovanni - Balanzano - Montebello - S. Martino in Campo - S. Maria Rossa - S. Andrea d' Agliano - S. Fortunato della Collina -S. Martino in Colle - S. Enea .

area n. 5:

- Casaglia - Pretola - Ponte Valleceppi - Lidarno - S. Egidio -Ripa - Pianello.

L'elenco delle località indicate nelle cinque aree sopra descritte è puramente indicativo.

Le aree sono perimetrare nella cartografia che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

CRITERI PER L' INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

L'inserimento nel calendario delle sagre ed il rilascio delle relative autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore ai dieci giorni consecutivi; nel caso di manifestazioni di rilevanza interregionale o nazionale, rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata dei 10 giorni;

b) il numero massimo di sagre autorizzabili è pari a 56 (cinquantasei) maggiorato di una percentuale del 5% riservata ad eventuali manifestazioni nuove e/o straordinarie, la cui richiesta di inserimento in calendario dovrà essere adeguatamente motivata.

Sono escluse dalla quota del 5% le nuove e/o straordinarie manifestazioni organizzate dai partiti, dalle associazioni sindacali e dagli organismi religiosi, che potranno essere autorizzate anche in deroga al numero massimo di cui sopra.

c) nella stessa area del Comune dovrà essere evitata, di norma, la sovrapposizione di manifestazioni.

A tal fine gli organizzatori di sagre che si svolgono nella stessa area omogenea dovranno preliminarmente concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.

d) nella stessa località, tra una manifestazione e l'altra, dovrà intercorrere un periodo di almeno dieci giorni.
La Giunta può disporre annualmente una deroga motivata, previo conforme parere della Circostrizione interessata.

e) le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione;

ART. 7

DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Le domande inserimento nel Calendario delle sagre devono essere presentate dagli organizzatori entro il 15 Marzo di ciascun anno, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui al precedente art. 6, lett. b).

In tali istanze devono essere dichiarati:

- a) denominazione, ragione sociale, e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante;
 - c) luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
 - d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
 - e) programma di massima della manifestazione;
 - f) generalità del soggetto richiedente l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed estremi della sua iscrizione al R.E.C. c/o la C.C.I.A.A. per conto del soggetto organizzatore.
- In allegato alla domanda deve essere prodotta, nei soli casi di reiterazione della manifestazione, una relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della stessa.

ART. 8

CRITERI DI PRIORITA' PER DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE.

- Ai fini dell'inserimento nel calendario delle sagre, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 1993.

A parità di edizioni svolte, verrà accolta la domanda presentata in data anteriore.

- Le richieste inerenti le manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui all'art. 6, lett. b), verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

- In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano la stessa località, i cui periodi vengano a sovrapporsi e/o coincidere, la precedenza verrà accordata all'organismo che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti di rettificare il periodo di svolgimento nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 6, lett. c) - d), e fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma, lettera d), dell'art. sopra richiamato del presente Regolamento.

ART. 9

SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra dopo la formulazione del calendario, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 6.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE PER L' ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO

La domanda per ottenere l'autorizzazione alle attività di trattenimento e svago previste nel programma della sagra deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione dal Presidente o rappresentante del soggetto promotore.

Nella domanda devono essere dichiarati gli elementi di cui al precedente art. 7 lett. a), b) e c).

Dovrà inoltre essere allegato il programma della sagra con indicati data, orario di inizio e tipologia delle singole attività.

Eventuali successive integrazioni e/o modificazioni potranno essere apportate a condizione che il programma definitivo venga presentato almeno dieci giorni prima l'inizio della sagra.

Qualora sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o giochi popolari che richiedono particolari sforzi fisici (tiro alla fune, corsa al sacco, ecc...) dovrà essere assicurata la presenza di un medico, da comprovare con apposita dichiarazione da parte dello stesso.

Qualora la manifestazione preveda la presenza di animali di qualsiasi genere dovrà essere assicurata l'assistenza di un medico veterinario da attestare con apposita dichiarazione dello stesso.

Il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle installazioni da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, da richiedere a cura dell'organizzatore della sagra.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La domanda per ottenere l' autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, da persona iscritta al R.E.C. per conto del soggetto organizzatore.

Nella domanda devono essere dichiarate le proprie generalità, gli elementi di cui ai punti a) e c) del precedente art. 7 e gli estremi dell'iscrizione al R.E.C. .

Alla stessa deve essere allegato il menù proposto che dovrà prevedere pochi piatti di norma caratterizzati dall'uso di prodotti tipici provinciali.

L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria.

ART. 12 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

Le attività rumorose previste nel programma delle sagre (concerti, orchestre, spettacoli musicali, ecc...) dovranno rispettare gli orari e i limiti di rumorosità di cui alla legge 26/10/95 n. 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della sopracitata legge.

Tali autorizzazioni in deroga dovranno essere specificamente richieste a cura degli organizzatori delle sagre all'ufficio comunale competente.

ART. 13: PESCHE E TOMBOLE

Qualora, nel corso di dette iniziative, sia prevista anche l'effettuazione di pesche di beneficenza e/o tombole, dovrà essere prodotta apposita richiesta di autorizzazione contenente i seguenti dati:

- Pesche: numero di biglietti in vendita e costo unitario (max €. 7.746,85);
- Tombole: ammontare del montepremi (max €. 1.549,37).

Per le pesche e le tombole il cui ricavato e i cui premi superino le somme sopraindicate, l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria

ART. 14 POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle sagre, gli stessi potranno consentire che operatori autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 28/03/91 n. 112 esercitino l'attività di vendita al dettaglio su un numero di posteggi non superiore a dieci.

ART. 15: SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e dall'art.10 della Legge 25/08/91 n. 287, chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre in violazione della Legge Regionale 10/12/98 n. 46, e del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da €. 258 ad €. 1.549-